ORIGINALE

COMUNE DI CERCOLA
(Città Metropolitana di Napoli)

V° SETTORE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE **n. 70 del 12.06.2016**

DETERMINAZIONE N. 475 DEL 27-6-17

OGGETTO: Servizio di gestione del servizio aree di sosta a pagamento senza custodia- Revoca, in autotutela, determinazione di indizione gara n.110/2016 - **CIG** 694827169D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con determinazione del Responsabile del Comando di Polizia Locale n. 110 del 09.12.2016 è stata indetta gara d'appalto, a procedura aperta, per l'affidamento, in concessione, del servizio aree di sosta a pagamento, senza custodia, per anni tre;
- con lo stesso atto, si stabiliva di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, approvando con il medesimo provvedimento dirigenziale, gli atti tecnico - amministrativi, costituiti dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- per l'espletamento della gara veniva incaricata l'ASMECOMM, Centrale di committenza, a cui quest'Ente ha aderito, per convenzione;
- la Centrale di committenza, tra l'altro, provvedeva all'elaborazione degli atti di gara;

- avverso gli atti di gara, è stato presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR Campania, per l'annullamento degli stessi, nonché della determinazione dirigenziale n. 11 del 17.01.2017;
- il citato Tribunale Amministrativo, con propria sentenza 01445/2017, ha annullato la determinazione 11/2017, ritenendola illegittima;
- il RUP, a seguito della sentenza citata, chiedeva alla Commissione giudicatrice di sospendere la procedura;
- la Giunta Comunale, con proprio atto n.47 del 22.05.2017, esecutivo ai sensi di legge, ha dato disposizione per la revoca, in sede di autotutela, della gara de qua, ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le seguenti motivazioni:
  - tenuto conto che, a seguito della sentenza di annullamento della determina n. 11/2017, andrebbero, necessariamente, modificati il bando di gara ed il Capitolato speciale d'appalto e ripubblicati, nelle stesse forme e modalità, gli atti di gara per assicurare la parità tra tutti i concorrenti, rispetto ad una procedura che potrebbe, anche a seguito della predetta sanatoria, comunque, esporre l'Ente ad ulteriori censure;
  - l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria attività di programmazione, ha riconsiderato la modalità di gestione del servizio di sosta a pagamento, ritenendo maggiormente remunerativa per l'Ente una gestione diretta del servizio ed ha proceduto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2017 a revocare il precedente l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione consiliare n. 71/2015;

- con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 22.05.2017 si è demandato al Responsabile del Servizio la formale revoca della determinazione n.110/2017, per il *principio del contrarius actus;*

Considerato che :

- allo stato attuale, la gara è ancora in fase di esame delle offerte, per cui l'iter procedurale non è concluso;
- alla luce di una valutazione dell'interesse pubblico complessivo, non sussistono i presupposti per continuare l'iter procedurale;
- non vi è stata l'aggiudicazione definitiva per cui non ricorrono i presupposti per una comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato non è possibile prendere in esame, (Quinta Sezione C.d.S. sentenza del 23.10.2014);
- non si è proceduto ad alcun avvio di procedimento di annullamento della gara, in quanto non vi sono soggetti con un interesse maturato;

Visto che l'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per "....una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto per legge";

Ritenuto necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 92 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica – provvedere alla revoca della gara de qua;

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che riconosce la titolarità di un generale potere di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo, per motivi di interesse pubblico concreto;

Considerato che il potere di revoca in autotutela di un atto rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico, la prosecuzione della gara;

Rilevata l'opportunità di agire, in sede di autotutela, per preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettivo miglior servizio;

Visto il parere n. 95 del 19.5.2011 dell'ANAC che ribadisce (v. parere dell'Autorità n. 19 del 12.2.2009) che la valutazione in ordine all'esercizio del potere di revoca di una procedura di gara rientra nell'esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, che è chiamata a decidere, secondo gli ordinari canoni dell'autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunità o interesse pubblico attuale e concreto, potestà che risiede nel principio costituzionale di buon andamento che, impegnando l'Amministrazione ad adottare atti per la migliore realizzazione del fine pubblico perseguito, si traduce nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, quando questo muti o vi sia una sua diversa valutazione;

Visto, altresì, il parere dell'ANAC n. 55 del 23.4.2013, secondo cui il Consiglio ritiene che la stazione appaltante deve agire in autotutela e, di conseguenza, deve procedere ad una nuova redazione di tutti gli atti di gara in maniera chiara, univoca e conforme a tutte le prescrizione di legge e/o direttive;

Vista, altresì, la deliberazione consiliare n. 33 del 31.05.2017 con la quale si è proceduto a revocare l'indirizzo, espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.05.2015, di esternalizzare il servizio di sosta a pagamento, senza custodia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 ed il correttivo n.56/2017;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) Per tutto quanto espresso in narrativa, di revocare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la propria determinazione n. 110 del 09.12.2016 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento triennale, in concessione, del servizio di sosta a pagamento , senza custodia e si è proceduto ad approvare gli atti tecnico-amministrativi, costituiti dal bandi di gara e Capitolato Speciale d'appalto.
2) Per effetto del sub 1) annullare la procedura in corso e gli atti procedurali consequenziali, adottati per effetto ed in vigenza della citata determinazione n.110/2016.
3) Di informare direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento le ditte partecipanti alla gara de qua.
4) Di trasmettere copia della presente all'ASMECOMM per i provvedimenti di conseguenza ed alla Commissione di gara.

IL R.U.P.
Bruno D'Ambrosio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Oculato

COMUNE DI CERCOLA
Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: **Servizio di gestione del servizio aree di sosta a pagamento senza custodia- Revoca, in autotutela, determinazione di indizione gara n. 110/2016 –**

CIG: 694827169D

PROVVEDIMENTO NUMERO 475 DEL 27-06-2017

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, attesta la regolarità contabile del presente atto.

Impegno n. _____

Data _____ Il Responsabile del servizio finanziario

(dott. Rosario Grillo)

Il sottoscritto, responsabile del servizio di Polizia Municipale, attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Data _____ Il Responsabile del servizio

(dott. Antonio Oculato)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal _____ e per 15 giorni consecutivi.

Il Messo comunale